COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.2.2020
COM(2020) 53 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto di cooperazione doganale istituito nell'ambito dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale

PROGETTO

DECISIONE N. …/2019 DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE UNIONE EUROPEA-NUOVA ZELANDA

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE

visto l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, concluso a Bruxelles il 3 luglio 2017, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera d),

considerato che l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo dispone che il comitato misto di cooperazione doganale adotti il proprio regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto di cooperazione doganale Unione europea-Nuova Zelanda, stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

Il testo della presente decisione è redatto in duplice copia in lingua inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Ciascuna parte può provvedere alla traduzione nelle sue altre lingue ufficiali.

Fatto a …, il ….

Per il comitato misto di cooperazione doganale Unione europea-Nuova Zelanda

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE UNIONE EUROPEA -NUOVA ZELANDA

Articolo 1

Presidenza

Il comitato misto di cooperazione doganale Unione europea-Nuova Zelanda (in appresso "il comitato misto"), istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, concluso a Bruxelles il 3 luglio 2017 (in appresso "l'accordo"), è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Nuova Zelanda ed espleterà le proprie mansioni a norma dell'articolo 20 dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ciascuna parte contraente dell'accordo notifica all'altra parte contraente dell'accordo l'elenco dei propri membri del comitato misto. L'elenco è gestito e aggiornato dal segretariato del comitato misto.

2. Un copresidente del comitato misto può essere rappresentato da un delegato se non può partecipare a una riunione. Il copresidente o il suo delegato informa per iscritto l'altro copresidente e il segretariato del comitato misto della delega con il massimo anticipo possibile rispetto alla data della riunione.

3. Il delegato del copresidente del comitato misto esercita i diritti di detto copresidente nella misura prevista dalla delega. Ai fini del presente regolamento interno, i successivi riferimenti ai membri e ai copresidenti del comitato misto includono il delegato.

Articolo 3

Segretariato del comitato misto

Un funzionario dell'Unione europea e un funzionario della Nuova Zelanda agiscono congiuntamente in qualità di segretariato del comitato misto.

Articolo 4

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles e a Wellington, salvo decisione contraria dei copresidenti.

2. Le riunioni del comitato misto possono svolgersi per videoconferenza o teleconferenza.

3. Ciascuna riunione del comitato misto è convocata dal segretariato del comitato misto in data e luogo decisi dai copresidenti.

Articolo 5

Delega

I membri del comitato misto possono essere accompagnati da funzionari governativi della rispettiva parte contraente. Prima di ciascuna riunione, ogni copresidente del comitato misto informa l'altro copresidente della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte contraente.

Articolo 6

Documenti

Quando le deliberazioni del comitato misto sono basate su documenti giustificativi scritti, tali documenti sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato misto come documenti del comitato misto.

Articolo 7

Corrispondenza

1. La corrispondenza inviata ai copresidenti del comitato misto è inoltrata al segretariato del comitato misto per essere trasmessa per conoscenza, se opportuno, ai membri del comitato misto.

2. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto è inviata ai destinatari dal segretariato del comitato misto ed è numerata e trasmessa per conoscenza, se opportuno, agli altri membri del comitato misto.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato misto redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione. Tale ordine del giorno è inoltrato, con i documenti pertinenti, ai membri del comitato misto, compresi i copresidenti, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio include elementi per i quali il segretariato del comitato misto ha ricevuto una richiesta di inserimento nell'ordine del giorno da una parte contraente, con i documenti pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3. I copresidenti del comitato misto pubblicano una versione approvata congiuntamente dell'ordine del giorno provvisorio del comitato misto.

4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. Elementi diversi da quelli che figurano nell'ordine del giorno provvisorio possono esservi inseriti con l'accordo dei copresidenti.

5. Di comune accordo i copresidenti del comitato misto possono invitare osservatori, compresi rappresentanti di altri organi delle parti contraenti o esperti indipendenti, a partecipare alle riunioni, al fine di fornire informazioni su questioni specifiche.

6. Di comune accordo i copresidenti del comitato misto possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi 1 e 2, al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.

Articolo 9

Verbali

1. Il segretariato redige i verbali di ciascuna riunione del comitato misto entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo decisione contraria di comune accordo dei copresidenti.

2. Di norma i verbali sintetizzano ogni elemento dell'ordine del giorno, precisando se del caso: a) i documenti presentati al comitato misto; b) eventuali dichiarazioni da inserire nei verbali su richiesta di un membro del comitato misto; c) le decisioni adottate; e d) le eventuali misure, raccomandazioni, dichiarazioni comuni e conclusioni operative concordate in merito a elementi specifici.

3. I verbali includono l'ordine del giorno definitivo e l'elenco dei nomi, titoli e affiliazione di tutti i partecipanti alla riunione, in qualsiasi qualità.

4. I verbali sono approvati per iscritto dai copresidenti entro 60 giorni dalla data della riunione o entro un'altra data decisa di comune accordo.

5. Il segretariato del comitato misto redige altresì una sintesi dei verbali. Una volta approvatone il testo, i copresidenti del comitato misto pubblicano la sintesi.

Articolo 10

Decisioni

1. Di comune accordo il comitato misto adotta decisioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo. Le decisioni possono essere adottate anche nei periodi fra le riunioni del comitato misto, con procedura scritta attraverso uno scambio di note fra i copresidenti del comitato.

2. Le decisioni del comitato misto recano un numero di serie, la data di adozione e un titolo che faccia riferimento all'oggetto. Le decisioni contengono una data alla quale producono effetti e possono esser soggette all'espletamento di eventuali obblighi e adempimenti necessari di ciascuna parte contraente.

3. Le decisioni sono redatte in duplice copia e firmate a fini di autenticazione dai copresidenti del comitato misto.

4. Le parti contraenti garantiscono che le decisioni adottate dal comitato misto siano pubblicate.

Articolo 11

Pubblicità e riservatezza

1. Il lavoro del comitato misto è riservato. Salvo decisione contraria delle parti contraenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

2. Se una parte contraente presenta al comitato misto informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate a norma dell'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 12

Lingua di lavoro

Salvo diversa decisione delle parti contraenti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti in merito ai lavori del comitato misto, come pure la preparazione e le deliberazioni riguardanti decisioni e raccomandazioni, sono effettuate in inglese.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte contraente dell'accordo sostiene le eventuali spese sorte in esito alla partecipazione alle riunioni del comitato misto.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono sostenute dalla parte contraente che ospita la riunione.

Articolo 14

Gruppi di lavoro e altri organi

1. A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi i gruppi di lavoro, a sostegno del proprio operato finalizzato ad attuare il presente accordo.

2. Il comitato mista effettua la supervisione dell'operato di tutti i gruppi di lavoro e degli altri organi istituiti a norma dell'accordo.

3. I gruppi di lavoro e gli altri organi istituiti a norma dell'accordo rispondono al comitato misto in merito agli esiti e alle conclusioni di ciascuna delle rispettive riunioni.

4. Salvo decisione contraria, il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* ai gruppi di lavoro e agli altri organi istituiti a norma dell'accordo.